

DELIBERAZIONE 25 maggio 2009, n. 435

**Attivazione dei tirocini estivi di orientamento.
Criteri.**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e in particolare l'art. 18, recante "Tirocini formativi e di orientamento";

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998 n. 142 "Regolamento recante norma di attuazione dei principi e criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento";

Vista la L. 14 febbraio 2003 n. 30, recante "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro";

Visto il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e di mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e in particolare il comma 2 bis dell'art. 12 che stabilisce che: "per le finalità di cui al comma 1 il sistema provinciale per l'impiego, gli istituti scolastici e le università possono promuovere tirocini estivi di orientamento in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore e degli studenti universitari, secondo modalità annualmente definite con deliberazione della Giunta regionale";

Considerato che il "Piano di indirizzo generale integrato 2006-2010" approvato con Delibera C.R. n. 93 del 20 settembre 2006 pone, fra gli obiettivi da conseguire, nell'organizzazione dei servizi di informazione e di orientamento al lavoro della generalità degli studenti, quello di agevolare il collegamento tra i percorsi di studio e i percorsi di lavoro attraverso anche lo strumento dei tirocini di orientamento;

Ritenuto opportuno definire le modalità di attivazione dei tirocini estivi di orientamento;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Commissione Regionale Permanente Tripartita e dal Comitato di Coordinamento Istituzionale nella seduta del 18 maggio 2009;

A voti unanimi

DELIBERA

di stabilire che:

1. si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive in favore degli studenti iscritti alla scuola secondaria superiore e degli studenti universitari, con fini formativi, orientativi e di addestramento;

2. i tirocini estivi di orientamento possono essere promossi dal sistema provinciale per l'impiego, dagli istituti scolastici e dalle università;

3. il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico/scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini;

4. eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 Euro;

5. per ogni impresa il numero dei tirocini estivi è limitato al 15% degli addetti, compresi i lavoratori stagionali a tempo determinato e gli interinali stagionali, con arrotondamento all'unità superiore;

6. salvo quanto previsto ai punti precedenti, ai tirocinanti estivi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998 n. 142.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 23/2007 e successive modifiche e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini*

DELIBERAZIONE 25 maggio 2009, n. 436

L.R. 17/2009. P.I.R. "Brasil Proximo". Cofinanziamento regionale. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. n. 17/99 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato Internazionale a livello regionale e locale);

Visto il Piano Regionale della cooperazione internazionale e delle attività di partenariato 2007-2010 approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 46 del 04 aprile 2007, ai sensi dell'art. 5 della citata L.R. 17/99;